lamento del Consiglio 23 ottobre 1962 n. 129 — «relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune» — cioè al cambio corrispondente alla parità dichiarata presso il Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo.

Nei procedimenti riuniti 38 e 39-71

aventi ad oggetto le domande pregiudiziali proposte alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, del College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nelle vause dinanzi ad esso pendenti tra

1. WESTZUCKER GMBH, di Dortmund (procedimento 38-71),

2. FRITZ DIETZ, titolare della ditta Gebrüder Dietz, di Francoforte sul Meno (procedimento 39-71)

e

HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN, dell'Aia, in rappresentanza del ministro dell'agricoltura e della pesca,

domande vertenti, fra l'altro, sull'interpretazione:

— dell'art. 5, n. 2, lettere e) e f); dell'art. 9, n. 1, lettera a), 1° alinea e n. 3, lettera a), nonché dell'art. 10, n. 2, lettera c) del regolamento della Commissione CEE 8 ottobre 1969, n. 1987, che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento (GU n. L 253, pag. 7);

— dell'art. 11, n. 1, lettera a) del regolamento della Commissione CEE 20 ottobre 1969, n. 2061, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale (GU n. L 263, pag. 19),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher (relatore), presidente di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi e R. Monaco, giudici;

avvocato generale: Alain Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Norme in vigore nel periodo considerato

Le norme in vigore nel periodo considerato erano, in ispecie, le seguenti:

1. Testi relativi al regime dello zucchero

Il *regolamento di base del Consiglio CEE 18 dicembre 1967, n. 1009,* relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. 308, pag. 1), è fondato fra l'altro, ai sensi del secondo punto della motivazione, sul concetto che «premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana» possono contribuire ad «assicurare ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero della Comunità il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto concerne la loro occupazione e il loro tenore di vita».

Di conseguenza, l'art. 9, n. 2, del suddetto regolamento stabilisce che gli enti d'intervento — i quali vengono designati dagli Stati membri ed hanno l'obbligo di acquistare al prezzo d'intervento lo zucchero che viene loro offerto (art. 9, n. 1) — possono concedere detti premi. Ai sensi dei nn. 7 e 8 dello stesso articolo, il Consiglio «stabilisce le norme generali di applicazione dei paragrafi precedenti», mentre «le modalità di applicazione del presente articolo» e in particolare «le condizioni per la concessione dei premi di denaturazione e il relativo ammontare» sono stabilite «secondo la procedura di cui all'art. 40», cioè, in linea di principio, dalla Commissione che delibera previo parere del Comitato di gestione.

In forza del regolamento n. 1009/67, il Consiglio adottava, il 9 aprile 1968, il *regolamento CEE n. 447/68,* che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero (GU n. L 91, pag. 5).

L'8 ottobre 1969, la Commissione addottava, in base al regolamento n. 1009/67, il *regolamento CEE n. 1987/69,* la cui interpretazione è richiesta dal giudice nazionale. Ai sensi dell'art. 1, n. 1, esso «stabilisce le modalità d'applicazione per la vendita mediante aggiudicazione dello zucchero acquistato dagli organismi d'intervento».

Sempre in conformità al regolamento n. 1009/67, il Consiglio adottava, il 17 ottobre 1969, il *regolamento CEE n. 2049/69,* «che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale» (GU n. L 263, pag. 1).

In forza del regolamento n. 1009/67 e visto il regolamento n. 2069/69, la Commissione adottava, il 20 ottobre 1969, il *regolamento CEE n. 2061/69,* «che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale». Anche di questo testo il giudice nazionale chiede l'interpretazione.

Il 25 novembre 1969, il Consiglio adottava il *regolamento CEE n. 2334/69,* «relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero» (GU n. L 298, pag 1). Questo testo richiama in particolare il regolamento n. 17/64/CEE (cfr. infra 2) e il regolamento n. 1009/67.

Il 4 marzo 1970, la Commissione adottava il *regolamento CEE n. 822/70,* «relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'alimentazione animale e detenuto dall'organismo d'intervento tedesco» (GU n. L 98, pag. 7). Questo testo richiama i regolamenti nn. 1009/67, 447/68, 1987/69 e 2334/69.

Nella Gazzetta ufficiale n. C 54 del 6 maggio 1970, pag. 2, la Commissione pubblicava un «bando di gara perma-

nente della Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker (EVSt-Z) per la vendita di zucchero bianco proveniente dalle sue giacenze e destinato all'alimentazione animale» *(bando n. 3/1970).*
Varie decisioni della Commissione hanno stabilito di volta in volta, in unità di conto, l'importo massimo del premio di denaturazione per le varie gare parziali effettuate nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 822/70 (cfr. fra l'altro, *la decisione 20 maggio 1970,* GU n. L 126, pag. 26; *la decisione 3 giugno 1970,* GU n. L 131, pag. 19, *la decisione 10 giugno 1970,* GU n. L 138, pag. 22).

2. Testi aventi portata generale

Il *regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 25,* «relativo al finanziamento della politica agricola comune» (GU del 20 aprile 1962, pag. 991) istituiva «per consentire all'organizzazione comune dei mercati agricoli di raggiungere i suoi obiettivi, ... un Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia», in appresso denominato il «Fondo» (art. 1). Sono fra l'altro finanziati dal Fondo gli interventi destinati a regolarizzare i mercati (art. 2, n. 2, lettera b) e ad esso sono imputabili, in particolare, taluni «interventi sul mercato interno» (art. 3, n. 1, lettera b).
Il 23 ottobre 1962, il Consiglio adottava il *regolamento n. 129* «relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune» (GU del 30 ottobre 1962, pag. 2553).
Il 5 febbraio 1964, il Consiglio emanava il *regolamento n. 17/64/CEE* «relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia» (GU del 27 febbraio 1964, pag. 586). All'art. 5, n. 1, questo testo definisce la nozione di «interventi sul mercato interno» ai sensi del regolamento n. 25.
Alla stessa data, il Consiglio adottava il *«regolamento finanziario che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia»* (GU del 27 febbraio 1964, pag. 599).

II — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

1) Nell'ambito della gara permanente di cui al bando n. 3/1970, le ditte Westzucker e Dietz presentavano nel giugno e, rispettivamente, nel maggio 1960 varie offerte, indicando che lo zucchero sarebbe stato denaturato nei Paesi Bassi. La «Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker», ente d'intervento tedesco, faceva quindi pervenire alle summenzionate ditte le «dichiarazioni dell'avvenuta aggiudicazione», per complessive 3 000 tonnellate (Westzucker) e, rispettivamente, 27 425 tonnellate (Dietz), al prezzo di vendita già stabilito dal regolamento n. 822/70 (21,73 unità di conto il quintale) e col premio di denaturazione proposto dalle ditte stesse per i vari quantitativi parziali.

2) Su richiesta delle ditte, la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (in prosieguo, «Hoofdproduktschap») rilasciava alla Westzucker, in data 12 e 23 giugno 1970, e alla Dietz, il 4 giugno 1970, dei certificati in cui era indicato il premio di denaturazione per 3 000 tonnellate (Westzucker) e per 25 000 tonnellate (Dietz). L'importo del premio, per quintale, era indicato in unità di conto e, fra parentesi, in fiorini.
In seguito al reclamo presentato dalle ditte per il fatto che gli importi di cui sopra non erano espressi in DM, la Hoofdproduktschap decideva che l'importo in DM indicato nella dichiarazione dell'avvenuta aggiudicazione doveva ritenersi riportato anche sui certificati; il premio tuttavia non poteva essere corrisposto in marchi.
Avverso tale decisione le due ditte adivano il 14 agosto 1970, il College van Bedrijfsleven, chiedendo fra l'altro:

— l'annullamento della decisione;
— la dichiarazione ch'esse avevano diritto al rilascio di certificati relativi al premio di denaturazione in cui l'im-

porto fosse indicato esclusivamente in DM, per una cifra pari a quella indicata nelle offerte.

3) Con sentenze 6 luglio 1971, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha deciso di sottoporre alla Corte, in ciascuna di queste due cause, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 5, n. 2, lettere e) e f), l'art. 9, n. 1, lettera a), primo alinea e n. 3, lettera a), come pure l'art. 10, n. 2, lettera c) del regolamento CEE 1987/69, ed inoltre l'art. 11, n. 1, lettera a) del regolamento CEE 2061/69 — entrambi posti in relazione con l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 129 del Consiglio, con l'art. 5 del regolamento 17/64 del Consiglio e con l'art. 2, lettera c) del regolamento 2334/69 del Consiglio — vadano interpretati nel senso che la denaturazione di zucchero effettuata in un paese diverso da quello in cui sono state effettuate l'offerta e l'aggiudicazione implica che il relativo premio va unicamente espresso nella moneta del paese in cui è avvenuta l'aggiudicazione.
2. Se le disposizioni di cui al n. 1 vadano intese nel senso che, in caso di denaturazione in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state effettuate l'offerta e l'aggiudicazione, il rilascio del certificato da parte del primo Stato dà diritto alla riscossione del premio nel secondo oppure nel primo a scelta dell'interessato.
3. Se il rilascio del certificato di denaturazione in uno Stato, mentre l'offerta e l'aggiudicazione sono state effettuate in un altro, dia diritto al pagamento del premio esclusivamente nel primo Stato.
4. In caso di soluzione affermativa della questione n. 3, se le norme di cui al n. 1 vadano interpretate nel senso che il premio corrisposto dallo Stato in cui è avvenuta la denaturazione, deve essere pagato nella moneta dello Stato in cui sono state effettuate l'offerta e l'aggiudicazione.
5. Ovvero le norme di cui sopra vadano interpretate nel senso che il premio di denaturazione deve venir corrisposto nella moneta dello Stato ove si è effettuata la denaturazione.
6. In caso di soluzione affermativa del punto 5, se il premio vada corrisposto convertendo l'importo indicato nella dichiarazione dell'avvenuta aggiudicazione in base al cambio che si applica nell'ambito della politica agricola comune, oppure in base al cambio del giorno.

Il giudice proponente precisa, fra l'altro, che le decisioni impugnate sono state adottate in forza della «Suikerbeschikking 1968-II», decreto olandese entrato in vigore il 1° novembre 1968, il quale, ai sensi del suo art. 9, prevede la concessione di un premio di denaturazione per la trasformazione dello zucchero in alimento animale, premio il cui importo «sarà corrispondente all'importo prescritto dal n. 2 dell'art. 9 del regolamento n. 1009/67/CEE, in quanto occorra convertirlo in fiorini olandesi . . .».

4) Le sentenze di rinvio sono pervenute in cancelleria il 7 luglio 1971. In forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE, le parti nella causa principale, il governo del Regno dei Paesi Bassi e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

Le parti nella causa principale e la Commissione hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 23 novembre 1971.

Le ditte Westzucker e Dietz erano rappresentate dall'avvocato A. E. Driessen, del foro di Rotterdam; la Hoofdproduktschap dal sig. A. W. F. Helenstrijd; il governo del Regno dei Paesi Bassi dal sig. E. L. C. Schiff, segretario generale del ministero olandese degli affari esteri; la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig. J. H. J. Bourgeois.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 dicembre 1971.

III — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE

Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto si possono riassumere come segue:

1. Sulla prima questione

Le *ditte Westzucker e Dietz,* come pure la *Hoofdproduktschap,* svolgono un'argomentazione complessiva, i cui elementi si possono in gran parte considerare relativi sia alla prima questione, sia alle questioni nn. 4, 5 e 6 (cfr. il successivo punto 3). La Hoofdproduktschap sostiene che la prima questione va risolta negativamente.

Il *governo olandese* non si pronuncia sulla prima questione.

La *Commissione* sostiene ch'essa va risolta negativamente.

I regolamenti nn. 1987/69 e 2061/69 tacciono sul punto relativo alla moneta in cui dev'essere espresso l'importo del premio di denaturazione nel relativo certificato, sia che questo venga rilasciato dallo Stato in cui è avvenuta l'aggiudicazione, sia che venga rilasciato dallo Stato in cui la merce subisce la denaturazione. Stando così le cose, si deve ritenere che spetta agli Stati membri risolvere il problema in modo autonomo; sembra logico pensare che, in tal caso, ciascuno Stato si riferisca alla propria moneta. Il fatto che uno Stato membro sia obbligato ad esprimere determinati importi nei documenti ufficiali in moneta estera costituirebbe, del resto, una deroga rilevante ai regimi monetari in vigore.

In ogni caso, nei cosiddetti regolamenti «orizzontali» della Comunità — cioè quelli relativi alla politica agricola comune in generale — nulla consente di ritenere che il premio di denaturazione concesso nella moneta di uno Stato membro debba essere espresso nella stessa moneta da un altro Stato membro in cui sia stata effettuata la denaturazione. È vero piuttosto il contrario:

— La denaturazione dello zucchero costituisce un intervento sul mercato interno ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento 17/64, com'è confermato dall'art. 1, del regolamento n. 2334/69. Essa mira a far sì che vengano ritirati dal mercato i quantitativi di prodotto eccedenti le possibilità di assorbimento del mercato stesso, a condizione che venga garantito il loro collocamento, nell'ambito della Comunità, per fini diversi dall'alimentazione umana, e precisamente per l'alimentazione animale. Ora, in questo contesto si deve intendere per «mercato» quello comunitario, unificato, per quanto riguarda lo zucchero, dal regolamento 1009/67. Di conseguenza, il premio concesso al momento dell'aggiudicazione non può essere considerato come un aiuto nazionale a favore del mercato dello Stato in cui si svolge la gara, tanto più che le eccedenze esistenti in una zona geografica della Comunità si ripercuotono normalmente sul livello dei prezzi nell'intera Comunità. È questo, d'altra parte, il motivo per cui la Comunità ha preso totalmente a suo carico l'onere finanziario della denaturazione (art. 2, lettera c), del regolamento n. 2334/69; art. 2, n. 2, lettera b) e art. 3, n. 1, lettera b), del regolamento n. 25).

— Una soluzione affermativa della presente questione non può discendere neppure dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 129. Questa norma, infatti, si limita a stabilire il tasso di cambio da applicare quando sia necessario esprimere in una determinata moneta importi indicati in un'altra moneta, nell'ambito della politica agricola comune; essa non indica, per contro, in quali casi detta conversione debba aver luogo.

2. Sulle questioni nn. 2 e 3

Le *ditte Westzucker e Dietz* sostengono che, in mancanza di particolari disposizioni relative al debitore del premio, non si può escludere che un certificato rilasciato nei Paesi Bassi venga riconosciuto dall'ente d'intervento tedesco, nel qual caso il pagamento sarebbe certamente effettuato in moneta tedesca. Il luogo del pagamento non ha, d'altra parte, alcuna importanza, in quanto i premi corrisposti vengono rimborsati dal Fondo.

La *Hoofdproduktschap* sostiene che la soluzione dev'essere nagativa per la seconda questione e affermativa per la terza.

Soltanto nel caso eccezionale previsto dall'art. 6, n. 1, 2° comma, del regolamento 2049/69 — che non ricorre nella fattispecie — l'interessato può scegliere fra il pagamento da parte dello Stato in cui è avvenuta l'aggiudicazione e il pagamento da parte dello Stato in cui lo zucchero è stato denaturato.

Il *governo olandese* sostiene la stessa opinione. L'art. 6, n. 1, 2° comma, del regolamento 2049/69 attribuisce agli Stati membri una semplice facoltà (cfr. art. 16 del regolamento 2061/69), di cui né i Paesi Bassi né la Germania si sono valsi. Dal n. 2, ultima frase, dello stesso articolo 6, risulta invece che la denaturazione deve avvenire nello Stato che ha rilasciato il certificato di premio, ed inoltre che il pagamento del premio può essere effettuato solo in questo Stato.

La *Commissione* sostiene che, nel periodo considerato, la concessione del premio spettava di regola allo Stato in cui era stata effettuata la denaturazione (art. 6, n. 1, 1° comma, del regolamento 2049/69). L'eccezione stabilita dal 2° comma del n. 1 (concessione del premio da parte dello Stato di provenienza dello zucchero) costituisce l'attribuzione di una facoltà al detto Stato (cfr. nono «considerando» del suddetto regolamento, nonché art. 16 del regolamento 2061/69), facoltà di cui la Germania non si è valsa per quanto riguarda i quantitativi di zucchero ora in questione. In mancanza di norme espresse, si deve ritenere che il premio venga corrisposto dallo Stato che lo ha concesso ed ha rilasciato il certificato. A questo Stato, infatti, viene versata la cauzione di cui all'art. 6, n. 3, del regolamento 2049/69, ed è sempre questo Stato, di regola, che restituisce o incamera la cauzione. Inoltre, l'art. 20, n. 2, del regolamento 2061/69 stabilisce che il pagamento del premio da parte dello Stato di provenienza dello zucchero va effettuato soltanto in seguito a determinati controlli, nel caso in cui detto Stato si sia valso della facoltà summenzionata; questa disposizione non avrebbe senso qualora il premio potesse essere corrisposto da uno Stato diverso da quello che lo ha concesso ed ha rilasciato il relativo certificato.

3. Sulle questioni nn. 4 - 6

Secondo le *ditte Westzucker e Dietz,* dall'art. 9, n. 1, lettera a), e 3, lettera a) del regolamento 1987/69 risulta che l'aggiudicazione fa sorgere il diritto al rilascio di un certificato in cui sia indicato il premio proposto nell'offerta. D'altra parte, la denaturazione rientra nell'ambito del regime comunitario inteso a garantire la regolazione di un mercato, qualora lo zucchero ivi prodotto superi la capacità di assorbimento del mercato stesso. L'art. 5 del regolamento n. 17/64 parla di «mercato interno», riferendosi in tal caso al mercato della Comunità, e semplicemente di «mercato», riferendosi al mercato di uno degli Stati membri. Nel caso in esame, il mercato di cui trattasi è quello tedesco, sul quale pesava una eccedenza di zucchero.

Le spese d'intervento sul mercato, nella fattispecie i premi di denaturazione, sono imputabili al Fondo (cfr. ad esempio, art. 2, lettera c), del regolamento 2334/69). Nel caso in esame, l'ente d'intervento tedesco ha riconosciuto alle ditte Westzucker e Dietz il diritto a premi di denaturazione espressi in DM. Sono appunto questi premi che, ai sensi della suddetta norma, sono «imputabili al Fondo». Non vi è alcun motivo per cui il rimborso del premio versato dall'ente olandese possa essere richiesto al Fondo soltanto in moneta olandese, visto che le norme

comunitarie da applicare non prevedono conversioni. Il decreto olandese invocato in proposito dalla «Hoofdproduktschap» («Suikerbeschikking 1968-II») è irrilevante nella fattispecie, in quanto i diritti e gli obblighi delle parti derivano direttamente dalle norme comunitarie.

Sarebbe illogico attribuire agli interessati il diritto al rilascio di un certificato in cui sia indicato il premio menzionato nell'offerta, qualora venisse loro negato contemporaneamente il diritto a percepire il premio così precisato. Nella fattispecie, le ditte interessate hanno percepito in DM un importo notevolmente inferiore a quello indicato nell'offerta.

Qualora gli argomenti testé sostenuti venissero respinti, le imprese rinuncerebbero ad effettuare la denaturazione in un paese diverso da quello in cui si è svolta la gara, ovvero proporrebbero premi più elevati. Il funzionamento del regime di denaturazione attualmente in vigore ne risulterebbe compromesso; le ditte infatti non sarebbero più in grado di scegliere il luogo più favorevole per effettuare la denaturazione.

Nel corso degli ultimi mesi è apparso evidente che la conversione di una moneta in un'altra in base all'unità di conto porta a risultati notevolmente diversi da quelli che si ottengono effettuando la conversione in base ai cambi normali di mercato. Il cambio ufficiale della CEE non può quindi essere applicato per operazioni commerciali cui partecipano dei privati, a meno che sia espressamente stabilito il contrario. Il riferimento all'unità di conto porta alla conseguenza che a carico del Fondo risulta una somma inferiore a quella corrispondente al premio conferito alle ditte Westzucker e Dietz.

Secondo la *Hoofdproduktschap,* la quarta questione va risolta negativamente, la quinta positivamente; quanto alla sesta questione, la soluzione deve corrispondere alla prima alternativa.

La «Suikerbeschikking 1968-II» non ammette altra interpretazione che quella secondo cui l'importo massimo del premio di denaturazione stabilito dalla Comunità in unità di conto, come pure le somme che ne risultano, sono convertiti e pagati in moneta olandese, allorché il certificato viene rilasciato dalle autorità dei Paesi Bassi. In mancanza di un sistema monetario unico per tutti gli Stati membri, questa conversione è conforme alle norme giuridiche comunitarie relative alle operazioni effettuate nell'ambito della politica agricola comune, comprese le gare di cui trattasi nella fattispecie e gli atti ad esse connessi.

È esatto che, per motivi di praticità, il bando di gara n. 3/1970 specificava, ai sensi del punto III, n. 2, lettera e), che le offerte dovevano indicare l'importo del premio di denaturazione proposto, espresso in moneta tedesca. Questa disposizione va tuttavia considerata in relazione alla nota in calce, la quale indica il tasso di conversione in marchi tedeschi delle monete degli altri Stati membri, per il caso che cittadini di questi Stati partecipassero alla gara. Anche per gli eventuali offerenti tedeschi la nota ricordava che, pure nel caso del marco tedesco, sarebbero state applicate, se necessario, le parità fisse stabilite fra le varie monete degli Stati membri mediante l'unità di conto. Dopo la presentazione di tutte le offerte, si procede alla fissazione dell'importo massimo del premio, in unità di conto; a tal fine, come risulta dalla «tabella A» allegata alla memoria della Hoofdproduktschap, i premi proposti in moneta nazionale vengono convertiti in unità di conto, al tasso sopra indicato. Nel caso in esame, l'importo massimo è stato fissato in 12,997 unità di conto (decisione della Commissione 20 maggio 1970), il che aveva consentito di aggiudicare alle ditte in questione determinati quantitativi di zucchero, in quanto i premi di denaturazione da loro proposti erano inferiori o pari al suddetto importo massimo.

Dopo essere stato fissato dalla Commissione, il premio massimo va riconvertito sulla stessa base in moneta nazionale, il che consente a tutti gli offerenti di rendersi conto, sia in base alla propria moneta, sia in base a quella di un altro Stato membro, della loro situazione finan-

ziaria e dei rischi che devono affrontare qualora effettuino la denaturazione in uno Stato membro diverso da quello in cui si è svolta la gara.

Poiché quindi l'aggiudicazione viene effettuata in pratica in base all'unità di conto, risulta dall'art. 2 del regolamento n. 129 che il pagamento del premio può essere effettuato soltanto nella moneta dello Stato in cui lo zucchero viene denaturato, eventualmente previa conversione in base al tasso di cambio previsto dallo stesso articolo. Qualora fosse esatta la tesi contraria, sostenuta dalle ditte Westzucker e Dietz, ne conseguirebbe che le autorità dello Stato in cui avviene la denaturazione sarebbero costrette ad acquistare moneta estera al cambio del giorno. Potrebbe perciò avvenire che questo Stato dichiari al Fondo di aver pagato un importo superiore a quello del premio massimo in base al quale è stata effettuata l'aggiudicazione. Nella fattispecie, risulta dai calcoli prodotti con le memorie presentate dalla Hoofdproduktschap al giudice nazionale che il premio concesso alle ditte Westzucker e Dietz sarebbe stato pari a 13,07 unità di conto; ora, se l'importo massimo fosse stato stabilito a questo livello, si sarebbero potute prendere in considerazione varie altre offerte.

A sostegno della sua tesi, la Hoofdproduktschap richiama inoltre l'art. 2, lettera c), del regolamento 2334/69.

Benché l'art. 9, n. 1, lettera a), del regolamento 1987/69 lasci intendere che il premio va espresso nella moneta dello Stato in cui si svolge la gara, ciò si spiega semplicemente col fatto che, con ogni probabilità, gli aggiudicatari sono per la maggior parte cittadini di questo stesso Stato e vi effettuano la denaturazione. Questo non significa però che il premio vada espresso e pagato nella moneta dello Stato della gara anche dallo Stato della denaturazione, qualora quest'ultimo sia diverso dal primo. Se il legislatore comunitario avesse inteso istituire un regime del genere, d'altra parte alquanto anormale, avrebbe dovuto dirlo espressamente, come è stato fatto in taluni regolamenti successivi, privi d'interesse nella fattispecie.

Il *governo olandese* sostiene che lo Stato che deve pagare il premio è tenuto a riservare lo stesso trattamento a tutti gli operatori economici, cittadini o stranieri, vale a dire a pagare a tutti il premio in moneta nazionale. Il diritto interno non consente del resto un pagamento in moneta estera, la quale non costituisce un mezzo legale di pagamento. D'altra parte, nessuna norma comunitaria obbliga né può obbligare uno Stato membro ad acquistare moneta estera per estinguere un debito non contratto in questa moneta. L'istituzione dell'unità di conto ha per l'appunto lo scopo di consentire la conversione in moneta nazionale nei casi come quello di cui trattasi e di far sopportare agli operatori economici il rischio delle fluttuazioni dei cambi.

Questa tesi è conforme agli artt. 1 e 2 del regolamento n. 129, argomento tanto più valido in quanto detto testo, che risale al 1962, riguardava all'inizio i prelievi agricoli nazionali, espressi in moneta nazionale e riscossi per conto di ciascuno Stato membro. Come risulta da recenti atti o comunicazioni della Comunità, il suddetto regolamento si applica ancora oggi alle conversioni effettuate in forza di disposizioni comunitarie.

Nella fattispecie, le autorità tedesche hanno applicato la parità ufficiale, e non il cambio del giorno, quando hanno riconvertito in moneta tedesca il premio di denaturazione espresso in unità di conto, per i quantitativi di zucchero che la ditta Dietz ha fatto denaturare in Germania. Non si vede perché le autorità olandesi dovrebbero procedere in modo diverso.

In definitiva, si deve ritenere che il premio vada corrisposto nella moneta dello Stato tenuto a pagarlo, e che la conversione eventualmente necessaria va effettuata secondo quanto dispone il regolamento n. 129.

La *Commissione* sostiene che la mancanza di espresse disposizioni comunitarie in materia, congiuntamente a talune indicazioni fornite dai cosiddetti regolamenti «orizzontali», fa ritenere che il legislato-

re comunitario abbia rimesso la soluzione agli Stati membri, e sia inoltre partito dall'idea che questi avrebbero risolto il problema nel senso che il pagamento del premio va effettuato nella moneta dello Stato in cui è stata effettuata la denaturazione.

Non si può ritenere che il premio costituisca uno speciale vantaggio per lo Stato di provenienza dello zucchero; non vi è quindi alcuna ragione di obbligare lo Stato in cui è avvenuta la denaturazione a pagare il premio nella moneta dello Stato della gara.

Il pagamento del premio nella moneta dello Stato di denaturazione è una soluzione conforme anche al sistema di liquidazione dei conti del Fondo (cfr. artt. 10 e 11 del relativo regolamento finanziario).

L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 129 obbliga lo Stato di denaturazione, che paga il premio nella propria moneta, ad applicare il tasso di cambio corrispondente alla parità fissa dichiarata presso il Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo, parità espressa, per quanto riguarda la politica agricola comune, nel rapporto con l'unità di conto. La denaturazione dello zucchero costituisce infatti un'operazione effettuata in base a norme relative alla politica agricola comune, nelle quali i vari importi sono espressi in unità di conto (cfr. ad esempio le decisioni della Commissione 20 maggio, 3 giugno e 10 giugno 1970). Un siffatto regime è indubbiamente sfavorevole all'operatore quando il cambio del giorno è superiore alla parità ufficiale della moneta in cui viene concesso il premio, ma torna a suo vantaggio nel caso contrario.

In diritto

1 Con sentenze 6 luglio 1971, pervenute in cancelleria il 7 luglio 1971, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte varie questioni vertenti sull'interpretazione, fra l'altro, degli artt. 5, n. 2, lettere e) e f); 9, n. 1, lettera a), primo alinea; 3, lettera a); e 10 del regolamento della Commissione CEE n. 1987/69, come pure dell'art. 11, n. 1, lettera a), del regolamento della Commissione CEE n. 2061/69.

2/3 Dal fascicolo si desume che dette questioni sono sorte in una controversia dovuta al fatto che le ditte Westzucker e Dietz hanno fatto denaturare nei Paesi Bassi delle partite di zucchero che erano state loro aggiudicate in Germania. Esse sostengono che le autorità olandesi avrebbero dovuto esprimere l'importo del premio di denaturazione unicamente in moneta tedesca e quindi determinarlo in una somma in marchi tedeschi pari a quella indicata dalla ditta stessa nelle offerte presentate alle autorità tedesche, offerte in base alle quali si era proceduto all'aggiudicazione.

Sulle questioni 2 e 3

4/5 A norma dell'art. 6, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2049/69, «il premio di denaturazione viene accordato dallo Stato membro nel cui territorio ha

luogo la denaturazione». Tuttavia, in forza del secondo comma dello stesso numero, «nella campagna saccarifera 1969/1970, quando lo zucchero proveniente da uno Stato membro è destinato ad essere denaturato nel territorio di un altro Stato membro, il premio di denaturazione può essere accordato dal primo Stato membro».

6/7 Posto che l'art. 16, primo comma, del regolamento n. 2061/69 menziona il caso in cui «uno Stato membro . . . si avvale dell'autorizzazione prevista all'art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2049/69 e . . . ha rilasciato un titolo di premio di denaturazione», se ne deve inferire che, ove lo Stato membro in cui è avvenuta la denaturazione sia diverso da quello della gara, l'aggiudicatario può esigere dal secondo Stato il pagamento del premio solo se lo Stato stesso si è valso dell'autorizzazione. L'aggiudicatario può comunque esigere il premio solo dallo Stato che ha rilasciato il titolo relativo.

8 Si deve quindi rispondere al giudice proponente che, qualora lo Stato in cui è stata effettuata la denaturazione sia diverso da quello della gara e il titolo sia stato rilasciato dal primo Stato, questi è il solo debitore del premio.

Sulle questioni 1 e 4 - 6

9/10 A norma dell'art. 9, n. 2, del regolamento di base n. 1009/67, gli enti d'intervento nazionali — che hanno l'obbligo di acquistare lo zucchero comunitario loro offerto e la facoltà di rivenderlo, in forza degli artt. 9, n. 1 e 10, n. 1, dello stesso regolamento — «possono concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana». Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, n. 1, di detto regolamento (modificato dall'art. 2 del regolamento n. 1393/69) e dell'art. 3 del regolamento n. 447/68 (modificato dal regolamento n. 1395/69), detta rivendita può essere effettuata «mediante aggiudicazione».

11/12 A norma dell'art. 5, n. 2, lettere e) e f), del regolamento n. 1987/69, chiunque desideri partecipare alla gara deve indicare nell'offerta, tra l'altro, «l'importo del premio di denaturazione proposto, . . . espresso nella moneta dello Stato membro il cui organismo d'intervento ha indetto» la gara e, «in caso di denaturazione, lo Stato membro in cui lo zucchero sarà denaturato». L'art. 10

dello stesso regolamento stabilisce che l'ente d'intervento «indirizza ... agli aggiudicatari una dichiarazione sull'avvenuta aggiudicazione», la quale precisa in particolare «l'importo del premio di denaturazione» che resta convenuto per la partita aggiudicata.

13/14 L'art. 9, n. 1, lettera a) dello stesso regolamento stabilisce che, se lo zucchero è destinato all'alimentazione animale, «dall'avvenuta aggiudicazione sorge ... il diritto al rilascio, per la quantità attribuita, di un titolo di premio di denaturazione che faccia menzione del premio di denaturazione indicato nell'offerta». Ai sensi del n. 3 di detto art. 9, «quando lo zucchero è denaturato ... in uno Stato membro diverso da quello che provvede all'aggiudicazione in causa, lo Stato membro in cui ha luogo la denaturazione: a) a richiesta dell'aggiudicatario, rilascia il titolo di premio, per la quantità di zucchero in causa, immediatamente dopo il ricevimento di un attestato dello Stato membro che ha provveduto all'aggiudicazione», attestato che indica in particolare, a norma del n. 4 dello stesso articolo, «l'importo del premio di denaturazione».

15/16 A termini dell'art. 10, n. 2, lettera d) del regolamento n. 2061/69, «il titolo di premio di denaturazione precisa ... il premio di denaturazione fissato a seguito di una gara ...». Infine, a norme dell'art. 11, n. 1, lettera a), dello stesso regolamento, «la concessione del titolo di premio di denaturazione fa sorgere il diritto al pagamento, dopo la denaturazione, del premio di denaturazione indicato nel titolo, per la quantità in causa ...».

17/18 Dal complesso di queste disposizioni emerge che l'importo del premio indicato nel titolo deve corrispondere a quello contenuto nell'offerta dell'aggiudicatario e menzionato nella dichiarazione di avvenuta aggiudicazione. Ciò non implica però che, se lo Stato in cui ha avuto luogo la denaturazione è diverso da quello della gara, il primo Stato sia tenuto ad indicare e corrispondere il premio nella moneta del secondo.

19/20 Benché infatti l'art. 5 del regolamento n. 1987/69 prescriva che, nell'offerta, l'importo del premio proposto dev'essere espresso nella moneta dello Stato della gara, le disposizioni relative al rilascio del titolo ed al pagamento del premio tacciono sulla questione della moneta da usarsi a questi fini dallo Stato in cui ha avuto luogo la denaturazione. Non se ne desume quindi l'obbligo, per questo Stato, di pagare in valuta estera.

21/22 Questa conclusione trova del resto implicita conferma nell'art. 11, n. 2, del regolamento finanziario relativo al Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, in data 5 febbraio 1964, il quale stabilisce che gli Stati membri creditori del Fondo «ricevono dalla Commissione ... un versamento effettuato nella loro moneta nazionale».

23 La prima e la quarta questione vanno quindi risolte in senso negativo e, a proposito della quinta questione, si deve ritenere chi il premio di denaturazione può essere pagato nella moneta dello Stato membro in cui ha avuto luogo la denaturazione stessa.

24/25 Questo Stato membro, se si vale della facoltà di corrispondere il premio nella propria moneta, è obbligato a convertire in questa l'importo del premio attribuito nella moneta dello Stato membro della gara. Per risolvere la sesta questione, si deve stabilire se questa conversione vada effettuata al corso del cambio vigente nell'ambito della politica agricola comune, oppure al cambio del giorno.

26 A norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento 23 ottobre 1962 n. 129, «quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti o delle disposizioni di cui all'art. 1» — cioè, in particolare, «degli atti riguardanti la politica agricola comune» (art. 1 del regolamento n. 129, modificato dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 30 maggio 1968, n. 653, GU n. L 123, pag. 4) — «richiedono di esprimere in una determinata moneta gl'importi indicati in un'altra moneta, il tasso di cambio da applicare è quello che corrisponde alla parità dichiarata presso il Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest' ultimo».

27/28 Il regolamento n. 1009/67, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero» ed altresì le norme adottate in base a questo regolamento e concernenti la denaturazione dello zucchero, riguardano la politica agricola comune. Di conseguenza, l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 129 si applica alle operazioni da effettuarsi in forza del regolamento n. 1009/67 e degli atti emanati per la sua attuazione.

29 D'altro canto, il bando di gara permanente n. 3/1970 — che si richiama al regolamento n. 1987/69 e in base al quale hanno avuto luogo le gare di cui è

causa — ha espressamente indicato, in una nota relativa al n. 2, lettera e) del capitolo III, le parità in unità di conto delle monete degli Stati membri, ed ha quindi chiaramente fatto intendere che qualsiasi conversione sarebbe stata effettuata al cambio contemplato nel regolamento n. 129.

30 Si deve quindi rispondere al giudice proponente che, nell'ipotesi di cui trattasi, quando lo Stato membro in cui è stata effettuata la denaturazione paga nella propria moneta il premio espresso, nella dichiarazione di avvenuta aggiudicazione rilasciato dallo Stato della gara, nella moneta di questo, la conversione va effettuata al cambio contemplato dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 129.

Sulle spese

31 Le spese esposte dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento, nei confronti delle parti nella causa principale, ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali delle parti nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento del Consiglio del 23 ottobre 1962, n. 129, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune, in ispecie l'art. 2,
visto l'art. 1 del regolamento del Consiglio CEE del 30 maggio 1968, n. 653, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune,
visto il regolamento finanziario che riguarda il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, adottato dal Consiglio il 5 febbraio 1964, in ispecie l'art. 11,

visto il regolamento del Consiglio CEE, del 18 dicembre 1967, n. 1009, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in ispecie gli artt. 9 e 10,
visto il regolamento del Consiglio CEE, del 9 aprile 1968, n. 447, che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero, in ispecie l'art. 3,
visto il regolamento della Commissione CEE dell'8 ottobre 1969, n. 1987, che stabilisce le modalità d'applicazione per la vendita mediante aggiudicazione dello zucchero acquistato dagli organismi d'intervento, in ispecie gli artt. 3, 5, 9 e 10,
visto il regolamento del Consiglio CEE del 17 ottobre 1969, n. 2049, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale, in ispecie l'art. 6,
visto il regolamento della Commissione CEE del 20 ottobre 1969, n. 2061, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale, in ispecie gli artt. 10, 11 e 16,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

statuendo sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con sentenze del 6 luglio 1971, afferma per diritto:

Sulle questioni 2 e 3

1° **Gli artt. 5, n. 2, lettere e) e f); 9, n. 1, lettera a), primo alinea e n. 3, lettera a); e 10, n. 2, lettera c), del regolamento della Commissione CEE n. 1987/69, come pure l'art. 11, n. 1, lettera a), del regolamento della Commissione CEE n. 2061/69, vanno interpretati nel senso che, qualora lo Stato in cui è stata effettuata la denaturazione sia diverso da quello della gara e il titolo di premio di denaturazione sia stato rilasciato dal primo Stato, questi è il solo debitore del premio.**

Sulle questioni 1 e 4-6

2° **Le disposizioni di cui sopra vanno interpretate nel senso che, nell'ipotesi sopra contemplata,**

a) il premio di denaturazione indicato nel titolo rilasciato dallo Stato membro in cui è stata effettuata la denaturazione non dev'essere espresso nella moneta dello Stato membro della gara.

b) Lo Stato membro in cui è stata effettuata la denaturazione non è tenuto a pagare il premio nella moneta dello Stato membro della gara, bensì può corrisponderlo nella propria moneta.

3° Nell'ipotesi di cui sopra sub 1, quando lo Stato membro in cui è stata effettuata la denaturazione paga nella propria moneta il premio espresso — nella dichiarazione di avvenuta aggiudicazione rilasciata dallo Stato della gara — nella moneta di questo, la conversione va effettuata al cambio contemplato dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 129.

Lecourt Kutscher

Donner Trabucchi Monaco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 gennaio 1972.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE DEL 15 DICEMBRE 1971 [1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Prima di analizzarlo, vorrei descrivere brevemente il regime che nella Comunità disciplina la denaturazione dello zucchero; il sistema è alquanto complicato, retto da norme talvolta oscure, che formano un groviglio dal quale tuttavia si può desumere che:

1. L'organizzazione comune del mercato dello zucchero obbliga gli enti d'intervento nazionali ad acquistare al prezzo di intervento comunitario tutte le partite di zucchero loro offerte.

1 — Traduzione dal francese.